

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 404/2013 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2013

riguardante le deroghe alle norme di origine previste nell'allegato II dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, che si applicano nell'ambito dei contingenti per taluni prodotti provenienti dal Perù

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2012/735/UE del Consiglio, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2012/735/UE il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra («l'accordo»). In conformità alla decisione 2012/735/UE, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. L'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° marzo 2013.
- (2) L'allegato II dell'accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, nell'allegato, alle appendici 2 A e 5, si prevedono deroghe alle norme di origine stabilite in quello stesso allegato, nell'ambito di contingenti annuali. È pertanto necessario fissare le condizioni di applicazione di tali deroghe per le importazioni dal Perù.
- (3) I contingenti previsti nell'allegato II dell'accordo, alle appendici 2 A e 5, devono essere gestiti dalla Commissione in base al principio «primo arrivato, primo servito», conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.
- (4) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione della pertinente prova d'origine alle autorità doganali, secondo quanto previsto dall'accordo.

(5) L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione ⁽⁴⁾, contiene nuovi codici NC diversi da quelli indicati nell'accordo. I nuovi codici devono pertanto essere ripresi nell'allegato, parte B, del presente regolamento.

(6) Poiché l'accordo si applica a decorrere dal 1° marzo 2013, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le norme d'origine di cui all'allegato II, appendice 2 A, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (in prosieguo «l'accordo»), si applicano ai prodotti elencati nell'allegato, parte A, del presente regolamento.

2. Le norme d'origine di cui all'allegato II, appendice 5, dell'accordo si applicano ai prodotti elencati nell'allegato, parte B, del presente regolamento.

Articolo 2

Per beneficiare della deroga di cui all'articolo 1, i prodotti elencati in allegato sono accompagnati da una prova d'origine come previsto nell'allegato II dell'accordo.

Articolo 3

I contingenti elencati in allegato sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

⁽¹⁾ GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 304 del 31.10.2012, pag. 1.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1^o marzo 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Perù

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC sono preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

PARTE A

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.7170	3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie	Dal 1° marzo a fine febbraio	15 000
09.7171	ex 5607 50 ⁽¹⁾ e 5608	Spago e reti	Dal 1° marzo a fine febbraio	650
09.7172	6108 22 00	Slip e mutandine per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali	Dal 1° marzo a fine febbraio	200
09.7173	6112 31	Costumi, mutandine e slip da bagno per uomo o ragazzo, a maglia, di fibre sintetiche	Dal 1° marzo a fine febbraio	25
09.7174	6112 41	Costumi da bagno per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche	Dal 1° marzo a fine febbraio	100
09.7175	6115 10	Calzemaglie (collant), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia	Dal 1° marzo a fine febbraio	25
09.7176	6115 21 00	Altre calzemaglie (collant), di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex, a maglia	Dal 1° marzo a fine febbraio	40
09.7177	6115 22 00	Altre calzemaglie (collant), di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex, a maglia	Dal 1° marzo a fine febbraio	15
09.7178	6115 30	Altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex, a maglia	Dal 1° marzo a fine febbraio	25
09.7179	6115 96	Altre, di fibre sintetiche, a maglia	Dal 1° marzo a fine febbraio	175
09.7192	7321	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti e apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	Dal 1° marzo a fine febbraio	20 000 numero di articoli

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.7193	7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio	Dal 1° marzo a fine febbraio	50 000
09.7194	7325	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio	Dal 1° marzo a fine febbraio	50 000

(¹) Codici TARIC 5607 50 11 10, 5607 50 19 10, 5607 50 30 10 e 5607 50 90 91.

PARTE B

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate metriche)
09.7195	0303 54 10	Sgombri <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> congelati	Dal 1° marzo a fine febbraio	4 000
09.7196	0303 89 45	Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.) congelate	Dal 1° marzo a fine febbraio	120
09.7197	0303 55 10 0303 55 90 (¹)	Sugarelli o suri (<i>Trachurus trachurus</i>) congelati Suri (<i>Caranx trachurus</i>), congelati	Dal 1° marzo a fine febbraio	60
09.7198	0307 49 59	Calamari congelati (<i>Ommastrephes</i> spp. esclusi <i>Ommastrephes sagittatus</i> , <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.), anche separati dalla conchiglia	Dal 1° marzo a fine febbraio	4 200
09.7199	0307 49 99	Calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes</i> spp., esclusi <i>Ommastrephes sagittatus</i> , <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.), secchi, salati o in salamoia, anche separati dalla conchiglia	Dal 1° marzo a fine febbraio	2 500
09.7200	1604 15 11	Filetti di sgombro delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> , preparati o conservati	Dal 1° marzo a fine febbraio	2 000
09.7201	1604 15 19	Sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> , preparati o conservati, interi o in pezzi, ma non tritati, diversi dai filetti	Dal 1° marzo a fine febbraio	800
09.7202	1604 15 90	Sgombri della specie <i>Scomber australasicus</i> , preparati o conservati, interi o in pezzi, ma non tritati	Dal 1° marzo a fine febbraio	20
09.7203	1604 16 00	Acciughe, preparate o conservate, intere o in pezzi, ma non tritate	Dal 1° marzo a fine febbraio	400
09.7204	1604 20 40	Acciughe, preparate o conservate, diverse da quelle intere o in pezzi	Dal 1° marzo a fine febbraio	30

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente annuale (in tonnellate metriche)
09.7205	0307 19 10 0307 29 05 0307 49 05 0307 59 05 0307 60 10 0307 79 10 0307 89 10 0307 99 10 1605 51 00 1605 52 00 1605 53 10 ⁽²⁾ 1605 53 90 ⁽³⁾ 1605 54 00 1605 55 00 1605 56 00 1605 57 00 1605 58 00 1605 59 00	Molluschi, preparati o conservati, ad eccezione di mitili della specie <i>Mytilus</i> spp. e <i>Perna</i> spp.)	Dal 1° marzo a fine febbraio	500

⁽¹⁾ Codice TARIC 0303 55 90 10.

⁽²⁾ Codice TARIC 1605 53 10 95.

⁽³⁾ Codice TARIC 1605 53 90 95.